

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

<b>Progetto</b>	Impianto di Produzione di Energia Elettrica con Impiego di Rifiuti Combustibili
<b>Proponente</b>	CREA PLANT srl
<b>Ubicazione</b>	Provincia di Latina Comune di Aprilia (LT) - via del Campo

**Registro elenco progetti n. 056/2022**

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del  
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA**

<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>  Arch. Fernando Olivieri _____	<b>IL DIRETTORE</b>  Dott. Vito Consoli _____
Istruttore Tecnico: Arch. Diana Scarrocchia	Data: 25/11/2022

La Società CREA PLANT srl ha presentato in data 24/05/2022 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, assunta al prot. regionale con il n. 0508099.

Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto I, lett. n), denominata: "Impianti di smaltimento per recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10t/g mediate operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 ed allegato C lettera RI della parte IV del D.Lgs. 152/2006", in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti".

Il progetto e lo studio ambientale sono stati iscritti nel registro dei progetti al numero 056/2022 dell'elenco.

La documentazione progettuale, oggetto di esame e valutazione nel corso del procedimento di V.I.A., risulta costituita dagli elaborati come di seguito richiamati/riportati in allegato alla presente:

- I. Documentazione presentata a corredo istanza di V.I.A.:
  - Studio di Impatto Ambientale
  - All. A Emissioni degli Inquinanti in Atmosfera e Valutazione delle Ricadute e delle Deposizioni al Suolo, comprensivo delle emissioni odorigene - *Studio modellistico della dispersione degli inquinanti per un impianto di Recupero Energetico*;
  - All. B Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - Parte "D" – *Allegato D8 Classificazione del rumore (identificazione e quantificazione) e confronto con il valore minimo accettabile per l'intervento impiantistico per la quale si richiede l'autorizzazione*;
  - All. C Studio Paesaggistico - *Progetto Definitivo – Elaborato 24 – Studio Paesaggistico: relazione e allegati*
  - Studio di Impatto Ambientale SIA
  - Sintesi Non Tecnica SIA
- II. Documentazione amministrativa:
  - Allegato A - Elenco degli Enti e delle Amministrazioni Coinvolti nella Procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
  - Allegato B - Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio a firma del Professionista Firmatario dello Studio di Impatto Ambientale
  - Allegato C - Dichiarazione Attestante Il Valore dell'opera a firma del Proponente
  - Allegato D - Avviso Pubblico Procedura di V.I.A.
  - Allegato E - Elenco della Documentazione e degli Elaborati presentati per la procedura in formato elettronico e cartaceo
  - Allegato F - Scheda Sintesi Rifiuti
  - Allegato G - Documentazione attestante la destinazione urbanistica ed allegato CDU
  - Allegato H – Dichiarazione autocertificata del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza
  - Allegato I - Dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto
  - Allegato L - copia della ricevuta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio, degli oneri istruttori di V.I.A.
  - Allegato M - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di trattamento rifiuti

- CDU certificato di destinazione urbanistica del Comune di Aprilia
- Pagamento dovuto per inoltro istanza, documento antimafia, documento identità legale rappresentante

III. Documentazione progettuale

- Relazione tecnica e descrittiva
- Inquadramento territoriale
- Inquadramento catastale
- Layout planimetria generale
- Tav. 11 planimetria approvvigionamento acqua e rete scarichi idrici
- Tav. 12 Elaborato punti di emissione in atmosfera
- Tav. 13 Elaborato planimetria gestione rifiuti e materie prime
- Tav. 14 Elaborato bilanci di massa ed energia
- Tav. 15 Elaborato edificio turbina a vapore
- Tav. 16 Elaborato particolari vari
- Tav. 17 Elaborato particolare manufatti idraulici
- Tav. 18 Relazione Tecnica del Progetto Definitivo Valutazione Progetto Comando VVF di Latina ex art. 3 DPR n. 151/2011
  - Tav. 18a Elaborato planimetria antincendio
  - Tav. 18b Elaborato protezione antincendio dettaglio caldaia trasformatore elevatore trasformatore emergenza
- Tav. 19 Piano preliminare di utilizzo terre e rocce - Progetto Definitivo
- Tav. 20 Piano di dismissione e smantellamento - Progetto Definitivo
- Tav. 21 Relazione Idraulica, Idrogeologica e Relazione Geologica, Geotecnica e Geomorfologica
  - Tav. 21a Relazione Idraulica, Idrogeologica e Relazione Geologica, Geotecnica e Geomorfologica
  - Tav. 21b Relazione Idraulica, Idrogeologica e Relazione Geologica, Geotecnica e Geomorfologica
- 

**Di seguito si descrive sinteticamente il progetto.**

Il progetto in valutazione riguarda la realizzazione nel Comune di Aprilia, in Provincia di Latina, di “[...] impianto di Recupero Energetico con produzione di Energia Elettrica (nel seguito “TMV” o “Impianto”) alimentato da rifiuti combustibili non pericolosi, con capacità termica complessiva pari a 220 MWt e caratterizzato da due identiche linee di combustione (pari a 110 MWt ciascuna), dalle relative linee di depurazione fumi e da due turbine a vapore a condensazione in grado di trasformare in energia elettrica l’energia termica (potenza elettrica nominale alternatore pari a 60MWe). L’impianto è predisposto per recuperare energia termica (più di 5 MW tramite un sistema a pompa di calore) da destinare al sistema di teleriscaldamento (TLR), come avviene in molte realtà europee. Il TMV appartiene alla categoria IPPC 5.2 “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora” ai sensi dell’All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i “.

Il progetto rientra “[...] nella tipologia elencata nell’Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto I lettera N denominata “Impianti di smaltimento per recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10t/g mediate operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D.9,

*D.10 e D.11 ed allegato C lettera RI della parte IV del D.Lgs. 152/2006”, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;”*

Inquadramento catastale: Foglio n. 106 particella n. 663 Comune di Aprilia.

Inquadramento territoriale: zona classificata come “Zona territoriale omogenea di tipo “E” come definite e disciplinate dal Decreto Ministeriale del 2 Aprile 1968” di P.R.G. del Comune di Aprilia.

\* \* \*

## ESITO ISTRUTTORIO

Sulla base della verifica da parte dell’autorità competente della documentazione pervenuta con l’istanza per quanto concerne l’inquadramento del progetto nell’ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, si è rilevato che:

- la L.R. 27/98 art. 15 comma I bis così come in ultimo novellato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, recita “**Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo D. Lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.”;**
- la L.R. 27/98 art. 15 comma I ter così come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, in merito ai procedimenti in corso indica ulteriormente che “**Il divieto di installazione di nuovi impianti di cui al comma 1 bis si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**”;
- IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO- pubblicato sul BURL 116 del 22/09/2020 par 10.9 “Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica” dal quale si evince “Per quanto riguarda la capacità di termovalorizzazione necessaria, [...] , a livello regionale la necessità scenderà sotto le 400.000 t/a a partire dal 2022, anche considerando lo scenario evolutivo minimale, ancor più favorevoli gli altri scenari evolutivi, mentre per lo scenario zero – inerziale bisogna attendere il 2025. Pertanto, la potenzialità attuale del termovalorizzatore di San Vittore, pari a 400.000 t/a risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale, in quanto dopo un brevissimo periodo transitorio, come detto in precedenza, il fabbisogno a livello regionale scenderà sotto tale valore”;

Per le motivazioni suindicate, relativa in particolare al divieto legislativo imposto con la L.R. n. 27/1998 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, con nota prot. 0549361 del 03/06/2022 è stato comunicato formale preavviso di diniego all'istanza proposta dalla società Crea Plant s.r.l. meglio specificata sopra, inviata per conoscenza anche alla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti per la sussistenza di motivi ostativi al suo accoglimento in quanto la L.R. 27/98 vieta espressamente *l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti [...] qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti;*

La Società proponente CREA PLANT srl, con prot.n. 002/2022 del 10/06/2022, ha inviato il riscontro al preavviso di diniego consistenti in controdeduzioni entro i 10 giorni previsto dall'art 10-bis della L. 241/1990, acquisite al protocollo regionale n. 0576697 del 13/06/2022.

Nella suddetta nota la società evidenzia in particolare le seguenti controdeduzioni al preavviso formulato con nota prot. n. 0549361 del 03/06/2022:

[...]

*la Regione non si è avveduta che il progetto proposto da CREAPLANT appartiene alla categoria dei RIFIUTI SPECIALI (e non dei rifiuti urbani), così come meglio specificato al paragrafo del SIA "1.1 Motivazioni del progetto" ove si legge: "L'Impianto in progetto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi trattati, altrimenti non recuperabili, con il duplice intento di ridurre le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (DI) e, soprattutto, ridurre l'impiego di combustibili fossili nello spirito della Green Economy in attuazione dei principi di cui alla "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare" del 11.03.2020".*

[...]

*Ebbene, del tutto ERRONEO risulta il riferimento effettuato nel preavviso di diniego, al fabbisogno riportato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti - BURL 116/2020 - par 10.9 "Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica", in quanto tale fabbisogno si riferisce a quello di trattamento e/o incenerimento dei rifiuti urbani. La Regione, invece, avrebbe dovuto fare riferimento al Piano Regionale dei Rifiuti, SEZIONE RIFIUTI SPECIALI (pagina 473 - BURL n. 116 - Supplemento n. 1 del 22/09/2020), paragrafo 1.1.5 "Valutazione del fabbisogno" [...] A fronte dell'evidente fabbisogno esistente, così come chiaramente riportato nel Piano regionale, quindi, la corretta applicazione dell'art. 15, comma 1 bis, L.R. 27/98, non può che indurre l'Amministrazione ad assentire la realizzazione dell'impianto (anziché rigettarlo come preannunciato nella nota del 3.6.2022), oltretutto se, come dichiarato nel medesimo Piano, il Progetto attiene a un settore sottratto alla pianificazione e alla programmazione della dotazione impiantistica ed operante in regime di libero mercato, per cui le valutazioni Regionali dovranno limitarsi agli aspetti di fattibilità tecnica e localizzativa [...].*

*Si aggiunga, sempre con riferimento al fabbisogno, inoltre, che rispetto al fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali dichiarato nel Piano, l'impianto della Crea Plant ne tratterebbe 437.000 t/anno di rifiuti, quindi un quantitativo di gran lunga inferiore, che non riuscirebbe neppure a coprire l'intero fabbisogno della Regione Lazio.*

*Si tenga anche conto, a titolo di esempio, che il quantitativo che l'impianto della Crea Plant sarebbe in grado di trattare, ove autorizzato, a stento sopprimerrebbe alle esigenze di trattamento di rifiuti speciali prodotti negli impianti industriali e di trattamento (come la Rida Ambiente) esistenti nel solo territorio dell'ATO di Latina.*

[...]

*2) Laddove si sia inteso l'impianto della CreaPlant destinato al trattamento di rifiuti urbani, anziché speciali, per la circostanza che (oltre ai rifiuti speciali) si è indicata anche la possibilità di trattamento del EER 200301, occorre chiarire che l'inserimento di detto codice nell'elencazione dei rifiuti trattabili è dovuta al*

fatto che tale rifiuto non può considerarsi “tal quale”(infatti è specificato che deve avere un PCI >12.000 KJ/kg in quanto con provenienza da Comuni con RD > 65%, come da indicazioni del Manuale Tecnico ISPRA n. 145/2016), quindi è un rifiuto che non può andare in discarica (per cui il recupero ai fini energetici sarebbe da preferire se non è possibile il recupero di materia) in totale armonia con le prerogative che il Legislatore nazionale riserva alla Pianificazione Regionale di cui al punto 3, lettera g), del art.199 del TUA. L’inserimento di tale rifiuto era, quindi proposto come ausilio per la Regione per recuperare anche questo rifiuto ai fini energetici con conseguente diminuzione di conferimento in discarica. In ogni caso, l’applicazione del principio di lealtà e proporzionalità avrebbe semmai richiesto, laddove la Regione avesse voluto limitare il rilascio del titolo al solo trattamento dei rifiuti speciali, la sola esclusione degli specifici Codici EER ritenuti non rispondenti al fabbisogno del Piano Regionale. [...]

3) Infine, quali ulteriori elementi di valutazione, si consideri che il progetto della Crea Plant, andrà valutato anche alla luce dell’emanando PNGR, fonte sovraordinata rispetto al Piano Regionale ma anche alla stessa legge regionale n. 27/98 (trattandosi di atti di competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) che come detto, non solo è più aggiornato ed evidenzia un fabbisogno di trattamento e recupero di rifiuti speciali molto alto, ma impone anche ai Piani regionali di “assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti” (tab. 24 pag. 65 PNGR).

Quanto, poi, alla legge regionale Lazio n. 27/98, e all’art. art. 15 comma 1 bis (nonché al Piano Regionale dei rifiuti, così come da ultimo aggiornato dalla DGR Lazio n.290/22), è evidente che tra più letture possibili di detta disposizione (ove ve ne fossero), dovrà essere preferita quella più conforme alle norme nazionali vigenti (per evitare che si configuri un’ipotetica forma di illegittimità costituzionale), così come alle Direttive Comunitarie e ai Trattati Europei.

Pertanto una lettura restrittiva tale da impedire la realizzazione di ulteriori termovalorizzatori ed il loro ingresso nel mercato libero del trattamento dei rifiuti speciali, rispetto all’unico impianto ora esistente (di ACEA – San Vittore), in maniera svincolata dall’effettivo fabbisogno, si risolverebbe in una barriera giuridica illegittima e in un vantaggio competitivo per ACEA, il cui attuale monopolio di fatto verrebbe mantenuto – sine die - da una norma regionale in violazione dell’art. 102 del TFUE (ex articolo 82 del TCE) e di molteplici altre disposizioni a livello comunitario (tra cui la Direttiva CEE del 26 novembre 2014, n. 2014/104/UE e il Regolamento CE n. 1/2003) e, conseguentemente dell’art. 117 Cost... Alla luce delle suesposte osservazioni, quindi, si chiede alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, di annullare il preavviso di rigetto e di riavviare l’istruttoria, al fine di valutare il progetto nel merito della CreaPlant alla luce delle considerazioni come qui espresse e ai fini dell’assentimento.

Valutato che le motivazioni addotte dalla Società proponente non risultano condivisibili ai fini del superamento dei motivi ostantivi al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto comunicati con la nota prot. n. 0549361 del 03/06/2022, in quanto:

- nella Regione Lazio non sono mai esistiti, nè esistono impianti di termovalorizzazione autorizzati all’incenerimento e coincenerimento del rifiuto urbano non preventivamente trattato appartenente al codice 20 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (come peraltro chiede la società avendo inserito anche il codice EER 200301 in ingresso). Nello stesso Piano viene individuato quale unico impianto finalizzato alla copertura del fabbisogno impiantistico regionale l’impianto esistente di San Vittore che non è autorizzato a trattare rifiuti urbani, ma esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altri impianti che hanno sottoposto il rifiuto urbano a preventivo trattamento trasformandolo in combustibile per il conferimento al termovalorizzatore. L’impianto è dimensionato per trattare tutta la

frazione del rifiuto urbano preventivamente trattato (CSS) prodotto dalla Regione Lazio nel periodo di durata del Piano;

- la L.R. 27/1998 e s.m.i. come anzidetto vieta l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio. La stessa Legge dunque parla genericamente di "impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile", non di impianti che ricevono rifiuti urbani (in quanto come già detto non esistono, né sono mai esistiti impianti nel Lazio autorizzati a ricevere in ingresso rifiuti urbani non preventivamente trattati). Pertanto la norma di legge regionale non pone distinzioni tra impianti di incenerimento che trattano rifiuti urbani (che come detto nel Lazio non esistono, né sono mai esistiti) e/o rifiuti speciali;
- nella documentazione di progetto (cfr. Relazione tecnica, Sintesi non tecnica, Studio di Impatto Ambientale ecc..) è indicato in merito alla tipologia di rifiuto in ingresso previsto per l'impianto che [...] *L'impianto è stato concepito per supportare la Gestione rifiuti nel Lazio (vedi PRGR di recente approvato) senza gravare sulle finanze pubbliche e calibrando la potenzialità della propria iniziativa sulla capacità impiantistica di primo livello (TMB + produzione di CSS) presente nella provincia di Latina, in primis, ed, al contempo, fornire supporto agli impianti che trattano rifiuti da raccolta differenziata che non hanno adeguati "sbocchi in uscita" e questo spesso comporta l'impossibilità di lavorare a pieno regime, rischiando di "limitare" i flussi da raccolta differenziata [...] L'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi quali: rifiuti residuali provenienti da operazioni di RD pretrattati e da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico dei rifiuti urbani indifferenziati (TMB), CSS, frazione secca da trattamenti meccanici, frazione stabilizzata, rifiuti sottoposti a bio-essiccazione/biostabilizzazione [...] La Società prevede pertanto in ingresso all'impianto il trattamento di un rifiuto speciale non pericoloso avente la medesima origine e provenienza di quello già destinato all'unico impianto inserito e pianificato nel Piano Rifiuti necessario al fabbisogno impiantistico regionale (ovvero l'impianto di San Vittore nel Lazio) già autorizzato con la medesima modalità (ovvero non per ricevere rifiuto urbano non trattato), ma per ricevere rifiuto urbano trattato proveniente dal residuo/scarto della raccolta di rifiuti urbani differenziati (RD), nonché dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 provenienti da impianti di trattamento (TMB, ecc..). Pertanto, l'impianto una volta autorizzato risulterebbe esattamente analogo a quello già pianificato per coprire il fabbisogno regionale nel Piano di Gestione Rifiuti vigente trattando la medesima tipologia di rifiuto e, dunque, non essendo inserito nel fabbisogno di Piano ricade nel divieto indicato nella su riportata L.R. n. 27/1998 e s.m.i.;*
- gli impianti necessari al fabbisogno impiantistico regionale pur trattando rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero vengono in ogni caso sottoposti a tariffazione regionale in quanto necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani all'interno del territorio in cui vengono prodotti, come previsto dalla deliberazione Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. come riportata nella D.G.R. 290 del 12/05/2022 di approvazione del documento recante "Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi" ove

l'unico impianto presente risulta già in grado di coprire il fabbisogno regionale in tal senso. Pertanto l'indicazione della società che [...] una lettura restrittiva tale da impedire la realizzazione di ulteriori termovalorizzatori ed il loro ingresso nel mercato libero del trattamento dei rifiuti speciali, rispetto all'unico impianto ora esistente (di ACEA – San Vittore), in maniera svincolata dall'effettivo fabbisogno, si risolverebbe in una barriera giuridica illegittima e in un vantaggio competitivo per ACEA, il cui attuale monopolio di fatto verrebbe mantenuto – sine die - da una norma regionale in violazione dell'art. 102 del TFUE [...] è inconferente in quanto l'impianto di ACEA – San Vittore, in grado di coprire l'intero fabbisogno impiantistico minimo relativo alle provenienze previste dall'impianto in progetto come indicate precedentemente, viene sottoposto a tariffazione regionale (e non a libero mercato ma con un prezzo controllato secondo le disposizioni Arera) proprio perché impianto minimo atto a soddisfare il fabbisogno regionale;

- altresì inconferente è il riferimento all' [...] emanando PNGR, fonte sovraordinata rispetto al Piano Regionale ma anche alla stessa legge regionale n. 27/98 (trattandosi di atti di competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) che come detto, non solo è più aggiornato ed evidenzia un fabbisogno di trattamento e recupero di rifiuti speciali molto alto, ma impone anche ai Piani regionali di “assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti” (tab. 24 pag. 65 PNGR)...in quanto il PNGR pur se successivamente approvato (D.M. 24 giugno 2022, n. 257), costituisce come indicato nello stesso uno...strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti... da valutare e/o recepire all'interno dei successivi Piani Regionali (e/o norme regionali) da emettere, cosa allo stato attuale non ancora intervenuta nella Regione Lazio, risultando tuttora vigenti il Piano Regionale di Gestione Rifiuti pubblicato sul BURL 116 del 22/09/2020 e la L.R. n. 27/1998 con particolare riferimento all'art. 15 comma Iter suddetti;

Per quanto sopra rappresentato

si ritiene che l'istanza relativa al progetto di un “Impianto di Produzione di Energia Elettrica con Impiego di Rifiuti Combustibili”, nel Comune di Aprilia (LT) in Via del Campo, Società proponente CREA PLANT srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 debba essere rigettata.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 8 pagine compresa la copertina.